



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 15/7/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/10/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 2.029,31, a titolo di commissioni rete distributiva, imposta di bollo e spese istruttorie, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 1.083,37);
- gli interessi legali "*dal dovuto al soddisfo*" e le spese per l'assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la detrazione di € 1.083,37 dall'importo complessivo dovuto calcolato nel conteggio estintivo a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16); precisa che l'importo rimborsato è quello risultante dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

menzionato “*piano annuale*” per la mensilità successiva a quella in cui è avvenuta l’estinzione anticipata del prestito;

- in riferimento alle quote “*indebitamente trattenute*”, conferma l’esistenza di tre quote insolte, le quali sono state restituite in data 14/2/2019 mediante bonifico bancario, per un importo complessivo di € 1.057,00;
- che l’imposta di bollo non può essere restituita, in quanto ha versato allo Stato tale onere erariale in qualità di sostituto d’imposta;
- che l’unica voce di costo indicata in contratto come non rimborsabile sono le spese di istruttoria, poiché aventi natura *up-front*; precisa che la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE non si applica ai contratti già estinti, i quali avevano pertanto esaurito i propri effetti alla data della pronuncia; in tal senso depono la comunicazione della Banca d’Italia del 4/12/2019;
- la non rimborsabilità delle spese legali, in quanto “*non necessarie*”.

Chiedo, pertanto, di rigettare ogni richiesta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In sede di repliche, pervenute il 22/5/2020, il ricorrente eccepisce, con riguardo alle commissioni rete distributiva, ricomprese comunque in un’unica voce di costo, che la banca convenuta non ha fornito alcuna prova sia che l’importo sia stato realmente corrisposto all’intermediario del credito, sia che tali commissioni debbano imputarsi ad attività *up front*. Insiste, pertanto, nel richiedere l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”. Ciò in quanto “*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)*”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “*sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva*”.

“*Priva di giuridico fondamento*” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la*



semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva la natura *up front* delle *commissioni di istruttoria*, riferibili ad attività precontrattuali. Per quanto riguarda, invece, le *commissioni rete distributiva*, osserva il Collegio che l'opacità della relativa clausola contrattuale – recante l'indicazione promiscua delle attività remunerate – risulta superata dalla circostanza che il contratto fissa la percentuale in cui tali commissioni sono rimborsabili, in caso di estinzione anticipata, secondo l'allegato “Piano annuale di rimborso”, sottoscritto dal cliente, ripartendo preventivamente i relativi oneri fra costi *up front* e costi *recurring* (Collegio di Coordinamento, dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, decisioni nn. 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017, 8450/17, 3087/2018).

Non è invece rimborsabile l'*imposta di bollo* versata al momento della conclusione del contratto, trattandosi di costo non ristorabile per sua intrinseca natura, in quanto non diretto a remunerare l'intermediario, né oggetto di quantificazione unilaterale da parte di quest'ultimo.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	6,243%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	37,06%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Comm. rete distrib. (60%)	€ 2.922,84	€ 1.704,99	€ 1.083,33	<input checked="" type="radio"/> € 1.083,37	€ 1.083,37	€ 0,00
<input type="radio"/>	Comm. rete distrib. (40%) (up front)	€ 1.948,56	€ 1.136,66	€ 722,22	<input type="radio"/>		€ 722,22
<input type="radio"/>	Spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50	€ 166,79	<input type="radio"/>		€ 166,79
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 889,01	
interessi legali						si	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 889,01, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS